

**REGOLAMENTO
DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
NEI SETTORI COMMERCIO – SERVIZI**

Addì presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana,

TRA

la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Marcello d'Alfonso

E

la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Corazzesi

la FISASCAT - CISL rappresentata dal Segretario Generale Amedeo Meniconi

la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone

VISTI

- il decreto legislativo 626/94 e successive modificazione
- l'Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 del 18 novembre 1996
- l'Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96
- l'Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001

SI STABILISCE

1. Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza

In applicazione dell'art.6.b dell' Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 e delle disposizioni di cui all'Accordo sul mercato del lavoro del 22 marzo 2001, il numero dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza è stabilito nella misura di (..... per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori) e gli stessi devono svolgere con continuità tale funzione.

I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle OO.SS. dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.)

L'O.P.P., previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza e contestualmente assegna a ciascuno di essi il proprio ambito territoriale di competenza.

Di tale verifica, previo il consenso dei R.T.L.S. rilasciato in forma scritta dall'O.P.P. ai sensi e per gli effetti della L.675/96, a cura della segreteria, ne viene data comunicazione ai datori di lavoro con personale dipendente sino a 15 unità, che a loro volta ne devono

informare i lavoratori.

Nel caso in cui i lavoratori abbiano provveduto ad eleggere al loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale dovrà inviare la copia del verbale di elezione all'O.P.P., munita del consenso del R.L.S. rilasciato ai sensi della L.675/96 in forma scritta e al datore di lavoro e all' O.P.P.

L'ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun Rappresentante Territoriale, in cui deve svolgere le proprie funzioni ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato, è corrispondente alle zone in cui il territorio di Roma e provincia viene suddiviso dall' O.P.P.

L' O.P.P., al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, ha funzione di monitoraggio affinché l'operato dei R.T.L.S. sia conforme a tali finalità; in proposito l'O.P.P. programmerà degli appositi incontri con i R.T.L.S. per esaminare, nel rispetto dei ruoli, eventuali problematiche emerse e che l'attività sia svolta e/o da svolgere in modo omogeneo e coerente con le peculiarità delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 1996.

I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art.19 del D.lgs. 626/94 e secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e ss. dell'Accordo Interconfederale. Devono tener conto anche dei pareri, delle indicazioni dei piani di lavoro dell'O.P.P. e delle interpretazioni adottate dall'O.P.P., sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi promossi dall'O.P.P., compresi quelli di aggiornamento, in relazione all'evoluzione legislativa e a quella dei rischi.

Il R.T.L.S., ai sensi dell'art.6.b. Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica 3 anni ed è ridisegnabile, fatta salva la possibilità dell'O.S. che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.

I R.T.L.S. per svolgere la loro funzione hanno recapito presso gli uffici delle rispettive OO.SS. da cui sono stati designati.

2. Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro

Il rappresentante territoriale che, nelle aziende con personale dipendente sino a 15 unità, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. A del D. Lgs. 626/94, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.

Il R.T.L.S., al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente della CONFCOMMERCIO ROMA, segnala a mezzo fax alla segreteria O.P.P., con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta la segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare tale data ed ora all'esponente nominato dall'Unione.

Il R.T.L.S. deve altresì segnalare per iscritto al datore di lavoro la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro con preavviso di almeno 7 giorni.

3. Consultazione del Rappresentante Territoriale

In tutti i casi in cui la disciplina normativa prevede un intervento consultivo del R.T.L.S., gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, sono assolti di norma nella sede dell'O.P.P. Il datore di lavoro deve richiedere all'O.P.P. la convocazione del rappresentante territoriale.

Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente dell'Unione, e comunque con la sua presenza o di un proprio delegato, consulta il rappresentante territoriale che formula proposte e pareri, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso od in via di definizione.

La segreteria redige il verbale dell'avvenuta consultazione e dei pareri espressi anche dal rappresentante territoriale che, controfirmato dallo stesso, è conservato presso la sede dell'O.P.P., che ne rilascia copia agli interessati.

4. Rappresentante Territoriale e riunione periodica di prevenzione e protezione dei Rischi

Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'O.P.P. ed al rappresentante territoriale. Quest'ultimo, valutata la situazione, in applicazione dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs.626/94, può chiedere la convocazione di un'apposita riunione con il datore di lavoro, presso la sede dell'O.P.P., con le modalità stabilite nel precedente punto.

5. Composizione delle controversie

Per il migliore conseguimento della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.P.P. ritiene che occorre procedere all'applicazione di soluzioni condivise. A tal fine i R.T.L.S., nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 dell'Accordo interconfederale, ricorreranno all'O.P.P. quale prima istanza obbligatoria per il tentativo di soluzione delle controversie per le quali ritengono, in base ad adeguate motivazioni, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegate per attuarle non siano, in rapporto alla specificità delle attività che vengono svolte dai lavoratori, idonei a garantire la prevenzione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente REGOLAMENTO ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale territoriale e dal Protocollo integrativo allegato all'Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001.

La CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana - dichiara e le OO.SS. ne prendono atto che l'iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della CONFCOMMERCIO stessa sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente REGOLAMENTO.